



COMUNE DI PIOBESI TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA ISTITUZIONE – NOMINA E FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29 aprile 2009

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina: la istituzione, la composizione, la nomina e le attribuzioni della Commissione Comunale per il paesaggio prevista dall'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32.
2. Il presente regolamento viene emanato in applicazione dello statuto comunale in relazione al disposto degli artt. 7, 38, comma 6, 44 e 96 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 2 – Istituzione della Commissione Comunale

1. In relazione al combinato disposto dall'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è istituita la "Commissione Comunale per il Paesaggio" quale organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori sulle richieste delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale.
2. La commissione resta in carica per 5 anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Art. 3 – Requisiti dei componenti della Commissione

1. In relazione al disposto dell'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 32/2008 e dell'allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale 1° dicembre 2008, n. 34-10229 per la nomina a componente della Commissione è richiesto il possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. I componenti della Commissione devono rappresentare una pluralità delle dette competenze.
2. La scelta dei componenti deve tenere in considerazione, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata devono risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
3. Non possono far parte della Commissione:
 - a) i dipendenti dell'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
 - b) i componenti della Commissione edilizia;
 - c) i tecnici esercenti nel comune, la libera professione di progettazione;

Art. 4 – Compiti della Commissione

1. La Commissione ha il compito di esprimere pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dal D.Lgs. 29 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, delegate al Comune dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32.
2. In relazione al disposto dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 32/2008 la Commissione ha il compito di esprimere il parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
3. La commissione può inoltre:
 - a. chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b. effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano carenti e/o poco comprensibili;
 - c. convocare e sentire i richiedenti e/o progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d. attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
4. I pareri dovranno essere emessi entro giorni 60 (sessanta) dalla richiesta.

Art. 5 – Composizione e nomina della Commissione

1. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta Comunale del Comune capofila, è costituita da n. 5 (cinque) componenti.
2. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.

Art. 6 – Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente.
2. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
3. La Commissione di riunisce in base alle necessità rappresentate dal responsabile del servizio.
4. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare.

Art. 7 – Convocazione della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o posta elettronica.
2. La Commissione può essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di vari consiglieri o del Sindaco per esprimere pareri preventivi.
3. L'avviso di convocazione delle commissioni indica:
 - a) il luogo e l'ora della riunione;
 - b) l'elenco degli argomenti da trattare;
 - c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria della Commissione, a disposizione degli interessati.

Art. 8 – Segretario della Commissione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile del procedimento di ciascun Comune, senza che questi abbia diritto di voto.
2. Il segretario delle commissioni ha il compito:
 - a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della commissione;
 - b) di partecipare ai lavori della commissione e redigerne i verbali;

Art. 9 – Validità delle sedute - Sedute segrete

1. Le riunioni della Commissione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
3. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e il nominativo dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.
4. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai componenti.

Art. 10 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.